

ACCORDO SUL WELFARE AZIENDALE PER I DIPENDENTI DI UNIONCAMERE PIEMONTE

TRA

- Unioncamere Piemonte, datore di lavoro, in persona del Segretario Generale Avv. Paolo Bertolino;

E

- FISASCAT CISL in persona di Olga Longo;
- Presente la RSA, dott.ssa Laura Belforte;

Considerate le disposizioni normative vigenti e le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate, da ultimo con la circ. n.5/E del 29 marzo 2018;

Considerate le previsioni del CCNL Commercio applicato, rispetto alle quali il presente accordo disciplina prestazioni aggiuntive;

Considerate le misure già adottate a livello aziendale in forza di Regolamento (buoni pasto) o per liberalità (convenzione con GTT);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Piano di welfare aziendale

Con il presente accordo si prevede l'adozione di un piano di welfare aziendale comprendente beni e servizi rivolti ai lavoratori per contribuire a migliorare il benessere degli stessi e delle loro famiglie, contribuendo indirettamente al miglioramento della qualità e della produttività del lavoro, nonché rafforzare il sostegno per il lavoratore di alcuni bisogni sociali emersi come particolarmente rilevanti nella popolazione aziendale.

I termini e le condizioni di attuazione del piano di welfare aziendale sono disciplinati dal presente accordo di cui le premesse sono parte integrante.

Il piano di welfare prevede per ciascun lavoratore destinatario il diritto a usufruire di un credito welfare in beni e servizi secondo le modalità previste dal presente accordo.

Art. 2 Destinatari

I destinatari delle misure previste dal piano sono tutti i dipendenti a tempo indeterminato, in forza al momento della stipula del presente accordo, suddivisi nelle categorie omogenee di seguito indicate, attivi presso le sedi ubicate in Torino purché nell'anno 2025 non abbiano effettuato più di novanta giorni di assenza, escluse le assenze dovute a maternità obbligatoria o a malattia per la quale sia prevista terapia salvavita.

Le parti individuano le seguenti categorie omogenee di lavoratori: dirigenti, quadri responsabili di uffici e di almeno n. 3 collaboratori, altri quadri, impiegati.

Handwritten signature/initials

L'individuazione della classe omogenea di riferimento per ciascun dipendente sarà effettuata sulla base dell'inquadramento e delle mansioni attribuite a ciascuno alla data di stipula del presente accordo.

L'interruzione del rapporto di lavoro comporterà l'estinzione del credito welfare residuo.

Art. 3 Credito welfare

I dipendenti beneficeranno di un credito welfare sulla base delle categorie omogenee individuate come di seguito precisato:

- Dirigenti:	€ 6.000,00
- Quadri resp. Uff. e almeno n. 3 collab.	€ 3.800,00
- Altri quadri:	€ 2.400,00
- Impiegati:	€ 1.500,00

In caso di passaggio ad un livello e/o mansione differente o in caso di variazione dell'articolazione dell'orario di lavoro durante la vigenza del presente accordo, non vi saranno variazioni al credito welfare che viene riconosciuto in base alle situazioni esistenti alla data di stipula del presente accordo.

Il credito sarà utilizzato secondo le modalità previste dal presente accordo.

Si specifica che in nessun caso è possibile monetizzare il credito welfare.

Art. 4 Beni e servizi oggetto del piano

I beni e servizi oggetto del piano sono quelli ricompresi all'art. 51, commi 2, 3 e 4 TUIR entro i limiti di deducibilità da esso previsti.

I destinatari del piano compongono il loro paniere di beni e servizi utilizzando l'importo pro-capite del proprio credito welfare come previsto nel presente accordo.

Le categorie di beni e servizi entro cui il lavoratore potrà effettuare la sua scelta:

- *Servizi di trasporto pubblico (aggiuntivo rispetto alla convenzione con GTT);*
- *Opere e servizi per le finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto (oneri di utilità sociale, art. 100, comma 1, TUIR);*
- *Servizi di educazione e istruzione (per i familiari);*
- *Servizi di assistenza (per i familiari);*
- *Previdenza complementare*
- *Altri beni e servizi resi disponibili dalla piattaforma selezionata per la gestione della presente misura*

Art. 5 Durata del piano

Il presente accordo ha validità per il periodo 1 giugno 2026 – 31 maggio 2027

9
N

Art. 6 Gestione del piano e residui

L'azienda metterà a disposizione di ogni singolo lavoratore il budget/credito welfare attraverso l'utilizzo di una piattaforma informatica.

Il lavoratore può operare la scelta di beni e servizi per il periodo di vigenza del presente accordo.

L'eventuale budget welfare non ancora utilizzato e disponibile sulla piattaforma informatica alla data di scadenza del presente accordo verrà automaticamente versato alla forma di previdenza complementare, qualora possibile, nei casi in cui il lavoratore risulti già iscritto a fondi pensione, oppure azzerato in tutte le restanti ipotesi.

Art. 7 Clausole finali

Il presente accordo è subordinato alla sussistenza della normativa vigente in materia di welfare aziendale richiamata in premessa.

Eventuali modifiche normative e/o nuovi orientamenti di prassi che intervenissero dopo l'approvazione del presente accordo determineranno automaticamente la correzione del piano di welfare perché quanto offerto ai dipendenti possa sempre godere dei vantaggi previsti dal TUIR.

Il piano inoltre si adatterà alle misure di welfare eventualmente introdotte in futuro dal CCNL di riferimento. Qualora si prevedano trattamenti analoghi o in sovrapposizione al presente piano, la possibilità di scelta dei beni e servizi per il lavoratore verrà rimodulata in considerazione delle nuove misure aggiuntive al fine di rispettare i limiti per la deducibilità delle diverse tipologie di beni e servizi (fermo restando il valore welfare stabilito in questo accordo).

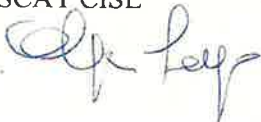
Il presente accordo sarà inviato a tutti i dipendenti interessati e sarà da questi esigibile in quanto componente obbligatoria del contratto di lavoro.

Torino, 25 maggio 2026

UNIONCAMERE PIEMONTE


Paolo Bertolino

FISASCAT CISL



Olga Longo